

Il diritto all'inclusione nel Trattato di Lisbona

Marco Ferrero*

1. 2010: Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale

Nel pieno di una crisi economica causata da un'ideologia (forse l'ultima del Novecento) iper-liberista che ha condotto agli eccessi speculativi che conosciamo, è di conforto che il 1° dicembre 2009 il Trattato di Lisbona sia finalmente entrato in vigore con l'ultima firma apposta dal Presidente della Repubblica Ceca, che ha concluso il processo di ratifica.

Qual è la connessione tra i due temi? Il fatto che l'impostazione del Trattato di Lisbona è rivolta a un'«economia sociale di mercato». Ma l'economia sociale di mercato che permea il Trattato di Lisbona resta ancora tutta da fare. Ad oggi infatti, sono a forte rischio di esclusione sociale gli immigrati, i lavoratori precari e i pensionati.

La *flexicurity*, spesso invocata (ma mai realizzata in Italia) significa che chi perde il lavoro è al sicuro grazie alla libertà di investire le proprie competenze sul mercato, ma tale possibilità è reale solo in presenza di ammortizzatori sociali che garantiscano la transizione (incentivando il ricollocamento), e di accesso alla formazione continua.

Ma che ne è della *flexicurity* se uno è immigrato e perde il lavoro e con questo poco dopo il permesso di soggiorno? Se uno è pensionato al minimo e i costi aumentano mentre le risorse degli enti locali diminuiscono a causa dei mancati trasferimenti dello stato? Se gli ammortizzatori sociali sono garantiti in Italia solo a metà della forza lavoro attiva e non ad artigiani, soci di cooperative, lavoratori a progetto ecc.?

Pur lontani da un sistema che accompagni strumenti di sicurezza sociale alla flessibilità che contraddistingue il mercato del lavoro (quali quelli adottati da altri Paesi europei quali Olanda o Danimarca), nel corso del primo anno dell'attuale legislatura

* Avvocato in Padova, Presidente provinciale ACLI e Vicepresidente regionale, professore a contratto di Diritto dell'immigrazione presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e componente del Collegio dei docenti del Master sull'immigrazione della medesima università.

il governo italiano ha introdotto alcune modifiche al sistema di *tax-benefit* che avranno effetti su distribuzione del reddito e povertà.

È interessante considerarne gli effetti dopo un anno, sulla diffusione e sull'intensità della povertà economica (sia relativa che assoluta) di quattro interventi: la carta acquisti, il bonus famiglia, l'abolizione dell'ICI sulla prima casa e il bonus elettrico (stime del Ministero del Lavoro¹).

La carta acquisti (cosiddetta *social card*) ha un impatto molto selettivo a favore dei poveri, ma il numero dei beneficiari, anche potenziali, si pone ben al di sotto delle stime iniziali del governo, che parlavano di circa 1,3 milioni di persone. Se si vuole raggiungere questo obiettivo, un'ulteriore revisione dei criteri di accesso appare necessaria. L'effetto della carta sulla povertà assoluta è significativo ma inferiore alle attese. L'80% dei poveri assoluti non ottiene questo trasferimento.

Le famiglie beneficiarie del bonus famiglia, si stimano essere state pari al 25,75%, per un importo medio annuo di 80,7 euro. Il totale di famiglie beneficiarie risulta quindi circa 6,18 milioni, per una spesa complessiva di circa 1 miliardo e 936 milioni di euro, un valore inferiore rispetto ai 2 miliardi e 400 milioni previsti.

Se il bonus famiglia ha un impatto favorevole soprattutto ai redditi medio-bassi, l'abolizione dell'ICI sulla prima casa avvantaggia decisamente i redditi medio-alti.

Se l'ICI prima casa non fosse stata prima ridimensionata e poi abolita, il suo gettito sarebbe stato, da solo, quasi sufficiente per introdurre un reddito minimo capace di intaccare in modo molto significativo l'estensione della povertà assoluta. La *social card* non appare in grado, al momento attuale, di svolgere il ruolo di strumento decisivo di contrasto alla povertà assoluta. Essa quindi non sembra far venir meno l'esigenza di uniformare l'Italia agli altri Paesi europei nell'adozione di un trasferimento universale e selettivo in funzione di contrasto alla povertà, aperto a tutti i soggetti in difficoltà economica e condizionato al rispetto di precise regole di comportamento.

Le famiglie beneficiarie del bonus elettrico sono invece stimate essere pari al 16,82%, per un importo medio su tutte le famiglie di 11,73 euro annui. In totale sarebbero beneficiarie circa 4 milioni di famiglie, per una spesa totale di 282 milioni di euro. In tema di contrasto alla povertà non va dimenticato che, oltre

¹ Commissione di Indagine sull'Esclusione Sociale, *Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale*, Roma, novembre 2009.

2 «La povertà e l'emarginazione sociale sono presenti anche in Europa. La povertà e l'esclusione di un individuo contribuiscono alla povertà della società intera. Di conseguenza, la forza dell'Europa risiede nel potenziale dei singoli individui». Sono questi gli assunti che, nel mese di marzo del 2000 a Lisbona, in occasione dell'avvio della strategia per la crescita e l'occupazione, hanno convinto i leader dell'Unione Europea a imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà entro il 2010. Successivamente, il 22 ottobre 2008 il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea con la Decisione n. 1098/2008/CE hanno designato il 2010 Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale sulla base dell'Agenda sociale 2005-2010 della Commissione Europea. Con il Documento quadro strategico sulle «Priorità e orientamenti per le attività dell'Anno europeo 2010», la Commissione Europea ha dato attuazione alla Decisione, chiamando ciascuno stato membro a elaborare il proprio Programma nazionale, da sottoporre alla valutazione e all'approvazione della Commissione Europea. Il Programma nazionale dell'Italia, elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede l'aggiornamento della strategia di lotta alla povertà nel contesto dell'attuale situazione economico-sociale del Paese e del nuovo indirizzo delle politiche sociali del governo. Il Rapporto Strategico Nazionale 2008-2010 contro la povertà e il Libro Bianco sul futuro del modello sociale hanno posto l'accento sulle leve della partecipazione sociale, della responsabilità diffusa di tutta la comunità nella prevenzione e nel contrasto alla povertà, dell'attivazione dei processi di inclusione attiva. In questa cornice si inserisce la progettazione nazionale dell'Anno europeo nella consapevolezza della necessità di uno sforzo integrato e di lungo periodo che prevede il coinvolgimento di tutti i livelli di *governance*: gli operatori delle politiche di settore, gli attori

a essere il primo anno di vigenza del Trattato di Lisbona, il 2010 è anche l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale². L'Unione Europea mira cioè a eliminare la povertà e l'emarginazione sociale, e ad assicurare la transizione verso delle pensioni sostenibili e adeguate, ma anche verso delle cure sanitarie e di lunga durata accessibili, sostenibili e di qualità.

Gli obiettivi specifici per quest'Anno europeo sono:

- 1) eliminare la povertà infantile;
- 2) rendere i mercati del lavoro più solidali;
- 3) garantire alloggi dignitosi per tutti;
- 4) superare le discriminazioni, soprattutto per quanto riguarda i disabili, le minoranze etniche e gli immigrati;
- 5) affrontare i problemi dell'esclusione finanziaria e del sovra indebitamento.

Gli strumenti operativi che dovrebbero assicurare il raggiungimento di questi obiettivi sono:

- a) il coordinamento delle politiche nazionali in materia di protezione e di inserimento sociali;
- b) l'attivazione di processi di scambio e di formazione reciproci.

Lo strumento finanziario, sotto gli obiettivi di antidiscriminazione e di integrazione sociale, è il programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà PROGRESS (2007-2013), attraverso il quale sono messi a disposizione 17 milioni di euro: il budget più elevato rispetto a qualsiasi altro «anno europeo».

Si tratta di cifre importanti che vengono però subito ridimensionate se si considera che sono circa 79 milioni le persone che nella nostra ricca Europa sono sotto la soglia di povertà. La povertà grava dunque sul 16% della popolazione europea: 1 cittadino su 6. Il rapporto Eurostat indica che «sotto la soglia di povertà» (povertà relativa), le entrate corrispondono a meno del 60% della media nazionale. Il 19% dei bambini nell'UE sono a rischio povertà.

In Italia, nel 2008, secondo i dati dell'ISTAT, le famiglie che si trovano in queste condizioni sono l'11,3%. Il fenomeno è più diffuso nel Mezzogiorno (23,8%) dove l'incidenza è quasi cinque volte superiore a quella del resto del Paese (6,7% nel Centro e 4,9% nel Nord) e tra le famiglie più numerose. La più bassa incidenza di povertà relativa si registra in Emilia Romagna (3,9%), seguita dalla Lombardia e dal Veneto con valori inferiori al 5%.

Se la povertà relativa è legata al contesto in cui si vive (le entrate

e le risorse sono tali da non permettere alle persone di vivere secondo gli standard «considerati accettabili nel loro contesto sociale»), la povertà assoluta comporta la difficoltà a provvedere ai propri bisogni essenziali³. L'esclusione sociale, invece, tocca coloro che non possono prendere parte alla vita della società come gli altri, a causa della loro povertà, della mancanza di educazione o di competenze, o perché vittime di discriminazioni. L'esclusione è una distanza dalla sfera collettiva, che sia essa il lavoro, il sistema educativo, le reti sociali, la politica, le attività comuni. Le comunità escluse si sentono spesso impotenti e lontane dagli ambiti di decisione che le riguardano.

Il 4,6% delle famiglie sono in condizione di povertà assoluta, ovvero incapaci di soddisfare i bisogni di base come il nutrimento, l'acqua potabile, la salute, l'alloggio e l'educazione. Nel Mezzogiorno il fenomeno è più diffuso e sfiora l'8%. La condizione di povertà assoluta peggiora tra le famiglie di quattro componenti, in particolare coppie con due figli, soprattutto se minori, tra le famiglie con a capo una persona con licenza media inferiore, con meno di 45 anni o con a capo un lavoratore autonomo.

La crisi economica ha aggravato questi dati e potrebbe avere ripercussioni di lungo termine. Il diritto a vivere dignitosamente è riconosciuto come diritto fondamentale dall'UE, e in particolare dal nuovo Trattato di Lisbona, eppure un cittadino europeo su sei vive in condizioni di povertà. Ecco perché la questione diventa prioritaria, e l'UE consacra il 2010 a sensibilizzare governi e cittadini su questa realtà.

2. Il Trattato di Lisbona rafforza i diritti sociali dei cittadini europei

Il diritto all'inclusione è sancito all'art. 3 del Trattato (versione consolidata, ovvero ex art. 2 del TUE), laddove prevede che «l'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

economici e la società civile.

³ La soglia di povertà per una famiglia di due componenti è rappresentata dalla spesa media mensile per persona, che nel 2008 è risultata pari a 999,67 euro (+1,4% rispetto alla linea del 2007). Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa media mensile pari o inferiore a tale valore vengono quindi classificate come relativamente povere. Per famiglie di ampiezza diversa il valore della linea si ottiene applicando una opportuna scala di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all'aumentare del numero di componenti.

La soglia di povertà relativa è calcolata sulla base della spesa familiare rilevata dall'indagine annuale sui consumi (cfr. *Statistica in breve «I consumi delle famiglie Anno 2008»* del 14 luglio 2009), condotta su un campione di circa 28 mila famiglie, estratte casualmente in modo da rappresentare il totale della famiglie residenti in Italia.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo».

Tali principi vengono rafforzati dall'art. 19 del Trattato (ex art. 13 TUE), che prevede come uno degli scopi dell'UE sia di combattere la discriminazione nella «definizione e implementazione di tutte le sue politiche e attività», nonché dalla clausola sociale orizzontale in cui si assicura che, nel definire e attuare le sue politiche, l'UE promuova l'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione⁴, riconoscendo al contempo l'importanza del dialogo tra cittadini, associazioni pubbliche e Istituzioni dell'Unione al fine di rendere il cittadino partecipe delle decisioni europee⁵.

Il Trattato di Lisbona, sebbene mantenga ancora il diritto di veto e non abbia esteso la codecisione del Parlamento Europeo a numerose materie fondamentali per il rafforzamento dell'Unione Europea – come è stato detto nell'introduzione di questi lavori –, presenta notevoli innovazioni del quadro politico e normativo. Il nuovo Trattato non solo introduce la Carta dei diritti fondamentali all'interno della normativa dell'Unione, ma attribuisce anche un ruolo di iniziativa, prima assente, alle organizzazioni della società civile europea.

Il riconoscimento e la tutela dei diritti sociali fondamentali (di cui il *Bill of Rights* di Nizza fornisce un elenco aggiornato ed esaustivo, che accoglie i diritti cosiddetti di «quarta generazione» di contrasto dell'esclusione sociale) ha un rilievo molto esteso: la Carta sarà obbligatoria per l'intero diritto dell'Unione e per quello nazionale applicativo del primo⁶, ivi comprese le disposizioni degli stati che, per giustificare deroghe a disposizioni di matrice sovranazionale, dovessero invocare la necessità di garantire uno o più *fundamental rights*. Analogamente di portata generale sono le «correzioni» degli obiettivi e dei valori del-

⁴ Trattato di Lisbona, Politica Sociale, art. 151 ex art. 136 del TUE.

⁵ Partendo dal presupposto che, la trasparenza e la pubblicità del lavoro facilitano la partecipazione della società civile, le sedute del Consiglio dei Ministri saranno pubbliche, permettendo così ai giornalisti di svolgere per il cittadino la necessaria azione di informazione.

⁶ Sul punto v. M. Cartabia, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, in *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti*, Bologna, Il Mulino, 2007.

l'Unione o le norme antidiscriminatorie, di grande rilievo anche indiretto per questa materia⁷.

Per contro la *social policy* è definita dall'art. 2C TFUE come una competenza «concorrente» e altre materie, come la formazione professionale, rientrano nelle competenze cosiddette di sostegno (art. 2E TFUE). La formula per cogliere le linee di sviluppo dell'Europa sociale rimane pertanto quella della sussidiarietà⁸, di tipo verticale ma anche di tipo orizzontale, così da aggregare al sistema di produzione normativo ordinario sovranazionale le fonti della contrattazione collettiva legata al cosiddetto «dialogo sociale europeo» e, su un piano più generale, anche le dinamiche di confronto e *mutual learning* tra i principali attori europei (compresa la società civile, dai sindacati alle ONG) incentrate sulle ibride procedure dell'*open method of coordination* (OMC)⁹. L'affermazione dei diritti connessi al modello sociale europeo che emerge dal Trattato di Lisbona è dunque un percorso in divenire, che certamente interpella la società civile. È un percorso doveroso, ma è anche «possibile»; perché oggi può contare su strumenti nuovi e più efficaci: quell'art. 6 del Trattato di Nizza che tutela i diritti sociali acquista finalmente valore giuridico e aver sancito che i livelli minimi di trattamento sociale raggiunti ad oggi non devono essere inficiati significa che il giudice nazionale potrà essere interpellato per ottenere il rispetto delle garanzie primarie europee.

Il giudice potrà cioè disapplicare le norme nazionali qualora queste contrastino con i diritti sociali minimi, che sono la precondizione per l'esercizio dei diritti politici e più in generale per la partecipazione alla vita pubblica.

Ciò significa dare certezza a quei timidi e coraggiosissimi esperimenti già tentati dalla giurisprudenza nazionale di ancorare il riconoscimento dei diritti sociali al quadro normativo sovranazionale e, in particolare, ai principi dell'Unione Europea in tema di lotta all'esclusione sociale e alla povertà, nonché alla Carta di Nizza.

Mi riferisco ad esempio alla recente sentenza del Tribunale di Napoli¹⁰, che ha accertato il diritto del ricorrente, straniero non comunitario, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa riconosciuta, ad accedere alle prestazioni assistenziali previste dall'art. 2, comma 3, legge 8 novembre 2000, n. 328 in materia di interventi e servizi sociali, in un primo tempo negatigli dal comune di residenza, prendendo indirettamente posi-

⁷ Ci sia consentito il rimando a M. Ferrero, *La tutela contro le discriminazioni*, in P. Morozzo della Rocca (a cura di), *Immigrazione e cittadinanza: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali*, Torino, UTET, 2008, p. 475; v. anche M. Barbera (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Milano, Giuffrè, 2007.

⁸ B. Caruso, *Il diritto del lavoro nel tempo della sussidiarietà (le competenze territoriali nella governance multilivello)*, in AA.VV., *Studi in onore di Mattia Persiani*, Padova, CEDAM, 2005 che ricorda come «decentramento, coordinamento e flessibilità» siano i tratti costitutivi della «sussidiarietà verticale»; G. Bronzini, *The European Social Model and the Constitutional Treaty of the European Union*, in C. Joerges, B. Stråth, P. Wagner (eds), *The Economy as a Policy*, London, UCL Press, 2005.

⁹ G. Bronzini, *Il modello sociale europeo. Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, in *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, Il Mulino, 2008.

¹⁰ Tribunale di Napoli, sentenza 22 aprile 2009.

¹¹ W. Chiaromonte, *La Protezione dei soggetti più bisognosi e le indicazioni dell'U.E; spunti giurisprudenziali. Considerazioni a margine di Tribunale di Napoli, 22 aprile 2009*, in «Rivista critica di diritto del lavoro», n. 2, 2009.

¹² Ancora A. Durante, *Il reddito di cittadinanza: verso un nuovo modello di protezione sociale?*, in «La Rivista giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale», n. 2, 2006, p. 410. Sul metodo aperto di coordinamento si vedano almeno gli scritti raccolti in M. Barbera (a cura di), *Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali*, Milano, Giuffrè, 2006, e in particolare, sull'estensione dello stesso all'area dell'inclusione sociale, E. Ales, *La lotta all'esclusione sociale attraverso l'open method of coordination: prime riflessioni (2000-2002)*, ivi, pp. 173 ss.; M. Ferrera, M. Matsaganis, S. Sacchi, *Open Coordination Against Poverty: The New EU «Social Inclusion Process»*, in «Journal of European Social Policy», n. 12, 2002, pp. 227 ss.

¹³ Sul *basic income* si vedano almeno P. Van Parijs, Y. Vanderborght, *Il reddito minimo universale*, Milano, Egea - Università Bocconi Editore, 2006, e gli scritti raccolti nello studio comparato di G. Standing (a cura di), *Promoting Income Security as a Right: Europe and North America*, London, Anthem Press, 2005.

¹⁴ Per alcune brevi considerazioni sull'istituto francese del *revenu de solidarité active* sia consentito ancora un rinvio a W. Chiaromonte, *Le incertezze della Consulta sull'accesso degli stranieri alle prestazioni non contributive e le recenti novità in tema di misure assistenziali*, in «Rivista del diritto della sicurezza sociale», n. 2, 2009.

¹⁵ L'adozione dei principi comuni in materia di *flexicurity* da parte del Consiglio ECOFIN (Conclusioni del 5-6 dicembre 2007, *Verso principi comuni di flessicurezza*, doc. 16201/07) ha fatto seguito alla Comunicazione della Commissione, *Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori garanzie alla*

zione nel ricco dibattito, nazionale e internazionale, sull'opportunità di riconoscere nel nostro ordinamento un diritto al *basic income*, o reddito di cittadinanza, ancorandolo appunto alla Carta di Nizza¹¹. Dibattito sviluppatosi in particolare dopo che la lotta all'esclusione sociale e alla povertà è entrata a pieno titolo nell'agenda comunitaria con il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, nel quale sono state tratteggiate, attraverso l'estensione del cosiddetto metodo aperto di coordinamento, le strategie europee in materia di politiche sociali e strumenti di lotta contro l'esclusione sociale verso cui tutti gli stati membri dovrebbero confluire¹².

I citati principi del Trattato in materia di lotta all'esclusione sociale e alla povertà, da un lato, e l'art. 34, comma 3, della Carta di Nizza, dall'altro, delineano un diritto di assistenza per le persone in stato di bisogno, e sulle quali – sembra quasi affermare il Tribunale di Napoli – potrebbe legittimamente fondarsi la prospettiva giustiziabile del diritto al *basic income*¹³. Ciò pare particolarmente significativo in Italia, che a tutt'oggi rimane, assieme a Grecia e Ungheria, uno dei pochi Paesi europei che non conoscono alcun tipo di reddito di base corrisposto, in base all'accertato stato di bisogno, a chi vive al di sotto del minimo vitale¹⁴, con tutti i problemi che ne derivano non solo *intra moenia*, ma anche in termini di *social dumping* tra stati.

Un ulteriore impulso all'affermazione del reddito di cittadinanza è venuto pure dai principi comuni in materia di *flexicurity*¹⁵, adottati dal Consiglio nel dicembre del 2007 in conseguenza del ricco dibattito sviluppatosi parallelamente al discusso Libro Verde della Commissione sulla modernizzazione del diritto del lavoro¹⁶. Gli stati membri sono stati invitati ad attuare, includendoli nei propri piani nazionali di riforma, tali principi, che contemplano il *basic income* sia come garanzia universale dei mezzi necessari a condurre un'esistenza libera e dignitosa, sia come forma di sostegno al reddito tra un impiego e l'altro¹⁷. E, come si ricordava, sia la Commissione che il Parlamento europeo hanno già preso posizione stigmatizzando i Paesi – Italia *in primis* – che ancora non si sono conformati alle indicazioni europee sulla copertura universalistica dei bisogni vitali.

Dall'entrata in vigore del Trattato di riforma, la Carta, pur non entrando formalmente a far parte del testo del Trattato, e nep-

pure essendo a esso allegata, ha «lo stesso valore giuridico dei trattati» (ex art. 6, primo comma, TCE), e dunque afferma e rende «giustiziabili» quei diritti cosiddetti di quarta generazione, o della «cittadinanza laboriosa», in genere non previsti dalle Costituzioni nazionali¹⁸.

flessibilità e alla sicurezza, COM(2007) 359 def., 27 giugno 2007. Cfr. S. Sciarra, *Diritto del lavoro e diritto sociale europeo. Un'analisi delle fonti*, in S. Sciarra, B. Caruso (a cura di), *Il lavoro subordinato*, Torino, Giappichelli, 2007, spec. pp. 19 ss.; Ead., *Is Flexicurity a European Policy?*, URGE Working Paper n. 4/2008, in http://www.urge.it/files/papers/2_wpurge4_2008.pdf; G. Bronzini, *L'Europa e il suo modello sociale: l'innovazione istituzionale alla prova*, in «Rivista del diritto della sicurezza sociale», n. 1, 2008, pp. 97 ss.

¹⁶ Commissione delle Comunità europee, *Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo*, COM(2006) 708 def., 22 novembre 2006. Cfr. anche la Comunicazione della Commissione, *Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde della Commissione - Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo*, COM(2007) 627 def., 24 ottobre 2007. Sui temi del dibattito pubblico si vedano S. Sciarra, «*Modernization*» of Labour Law: A Current European Debate, Geneve, International Institute for Labour Studies, 2007; B. Caruso, C. Massimiani, *Prove di democrazia in Europa: la flessicurezza nel lessico ufficiale e nella pubblica opinione europea*, Working Paper Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo «Massimo D'Antona», Università degli Studi di Catania, n. 59, 2008, in http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/int/caruso_massimiani_n59-2008int.pdf.

¹⁷ Cfr. in particolare i punti 4 e 5 dei già citati principi comuni di *flexicurity* adottati dal Consiglio. L'invito è stato espresso nel Consiglio Europeo tenutosi a Bruxelles il 13-14 marzo 2008, al punto 16 delle Conclusioni.

¹⁸ G. Bronzini, *Governance e lo sviluppo della «flex-security» nel diritto del lavoro*, in «European Journal of Legal Studies», n. 2, 2008, p. 11.